

**DELIBERAZIONE 17 DICEMBRE 2024**  
**560/2024/R/GAS**

**AVVIO DI UN PROCEDIMENTO PER L'OTTEMPERANZA ALLE SENTENZE DEL TAR LOMBARDIA NN. 3008, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019 E 3020 DEL 4 NOVEMBRE 2024, IN TEMA DI AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE CRV<sup>ST</sup> DELLA TARIFFA DI TRASPORTO GAS, PER IL TRIMESTRE LUGLIO - SETTEMBRE 2023**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1321<sup>a</sup> riunione del 17 dicembre 2024

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- il regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, in materia di condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 novembre 2017, 782/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 782/2017/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas;
- il "Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale" (TISG), adottato con la deliberazione dell'Autorità 16 aprile 2019, 148/2019/R/gas;
- la "Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023" (RTTG), approvata con la deliberazione dell'Autorità 114/2019/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2022, 462/2022/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 19 settembre 2023, 405/2023/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2023, 297/2023/R/com (di seguito: deliberazione 297/2023/R/com);

- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2023, 429/2023/R/com (di seguito: deliberazione 429/2023/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2024, 113/2024/R/com (di seguito: deliberazione 113/2024/R/com);
- le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: TAR Lombardia), Prima Sezione, 4 novembre 2024, nn. 3008, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020 (di seguito, rispettivamente: sentenze nn. 3008/24, 3014/20, 3015/20, 3016/20, 3017/20, 3018/20, 3019/20, 3020/20).

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 782/2017/R/gas l’Autorità ha istituito una nuova componente addizionale della tariffa di trasporto  $CRV^{ST}$  a copertura degli oneri connessi alla disciplina del c.d. *settlement* del gas naturale, da applicare ai quantitativi di gas riconsegnati all’utente del servizio di trasporto nei punti interconnessi con le reti di distribuzione;
- con la deliberazione 297/2023/R/com, l’Autorità – nel disporre l’aggiornamento periodico, a partire dal 1 luglio 2023, delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti tariffarie applicate agli utenti del settore elettrico e del settore gas – ha, tra l’altro, confermato il valore della componente  $CRV^{ST}$ , di cui al comma 3.6 della deliberazione 462/2022/R/com (pari a 6,5000 centesimi di euro/smc), fino al 31 dicembre 2023 e ridefinito tale valore, fissandolo pari a 3,5000 centesimi di euro/smc, a partire dal 1 gennaio 2024;
- con la deliberazione 429/2023/R/com, l’Autorità è intervenuta nuovamente sul valore della componente  $CVR^{ST}$ , evidenziando che l’aggiornamento disposto con la predetta deliberazione 297/2023/R/com risultava sottodimensionato rispetto alla necessità di gettito emersa a fronte dell’aggiornamento delle stime sugli esiti della sessione di aggiustamento per l’anno 2022; pertanto l’Autorità ha deciso di ridefinire al rialzo il valore del corrispettivo  $CRV^{ST}$  in misura pari a 4,8000 centesimi di euro/smc a decorrere dall’1 aprile 2024 (comma 7.1); inoltre, poiché *“data la vicinanza dei mesi di ottobre, novembre e dicembre, non è più possibile intervenire dal punto di vista tariffario, in quanto ogni decisione presa in proposito avrebbe un effetto finanziario, al più presto, a partire dal gennaio 2024”*, l’Autorità ha deciso, per la residua parte dell’anno 2023 (ossia per i mesi di ottobre, novembre e dicembre di quell’anno) di confermare il valore del corrispettivo  $CRV^{ST}$  nella misura già confermata dalla predetta deliberazione 297/2023/R/com;
- con la deliberazione 113/2024/R/com, inoltre, l’Autorità ha dato seguito a quanto previsto dal comma 7.1 della deliberazione 429/2023/R/com, confermando, a decorrere dal 1 aprile 2024, il valore della componente  $CRV^{ST}$  pari a 4,8000 centesimi

di euro/smc; ciò in ragione del persistente deficit dei conti alimentati (anche) da tale componente.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- alcuni clienti finali industriali titolari di impianti di consumo c.d. gasivori, allacciati a reti di distribuzione del gas naturale, hanno proposto ricorso, di analogo contenuto, innanzi al TAR Lombardia per l'annullamento della deliberazione 297/2023/R/com e poi, con ricorso per motivi aggiunti, per l'annullamento delle deliberazioni 429/2023/R/com e 113/2024/R/com;
- nello specifico, e in estrema sintesi, i predetti clienti hanno contestato le deliberazioni impugnate per una serie di motivi che possono essere ricondotti ai seguenti:
  - difetto di motivazione in considerazione dell'andamento al ribasso del prezzo del gas, che avrebbe dovuto riflettersi sul valore della componente finalizzata a coprire il costo del c.d. delta in-out tra rete di trasporto e di distribuzione;
  - disparità di trattamento per svantaggio competitivo rispetto ai clienti industriali, con analoghi consumi, ma direttamente allacciati alla rete di trasporto a cui non è applicata la componente  $CRV^{ST}$  (e rispetto a imprese concorrenti straniere);
  - irragionevolezza, in quanto l'Autorità avrebbe dovuto considerare il predetto svantaggio competitivo, eliminando la componente a carico degli utenti industriali, o almeno stabilendone un'articolazione a scaglioni digressiva;
- il TAR Lombardia, con le sentenze nn. 3008/24, 3014/24, 3015/24, 3016/24, 3017/24, 3018/24, 3019/24, 3020/24, ha respinto le censure formulate dalle società ricorrenti, con l'unica eccezione riferita alla motivazione della deliberazione 297/2023/R/com che risulta carente *“nei limiti in cui conferma la componente tariffaria CRVst dal 1 luglio 2023 al 30 settembre 2023”*;
- con riferimento, invece, alla conferma della tariffa  $CRV^{ST}$  dal 1 ottobre 2023 fino al 31 dicembre 2023, il TAR Lombardia ha ritenuto che il difetto di motivazione sia stato superato dalla deliberazione 429/2023/R/com, che contiene una nuova valutazione del regime tariffario applicabile con una nuova motivazione, ritenuta adeguata dal giudice, secondo cui gli elementi ivi esposti dall'Autorità risultano *“idonei a giustificare la scelta tariffaria sia per gli ultimi tre mesi del 2023 che per il 2024, in quanto, come visto, la determinazione della tariffa tiene conto del livello di giacenza del fondo. A ciò si aggiunge che in merito a tali valutazioni la ricorrente non solleva alcuna doglianza specifica di violazione della deliberazione 72/2018, istitutiva della suddetta componente della tariffa, che è l'unica doglianza che può essere sollevata in caso di impugnazione dei soli atti di aggiornamento della tariffa”*;
- con riferimento agli ulteriori motivi di impugnazione, che, a ben vedere, avevano a oggetto l'istituto stesso del corrispettivo  $CRV^{ST}$ , e non i valori che esso ha assunto in forza degli aggiornamenti impugnati, il TAR Lombardia ha escluso la (pretesa) disparità di trattamento tra clienti industriali connessi alla rete di trasporto e quelli,

come le ricorrenti, connessi ad una rete di distribuzione, evidenziando che *“la disparità di trattamento si verifica laddove l’Amministrazione, rispetto a fattispecie identiche o analoghe, adotti senza adeguata motivazione provvedimenti con contenuto differente. Nel caso di specie la componente CRVst è dovuta in considerazione del diverso metodo di approvvigionamento del gas scelto dall’impresa. Poiché la diversità delle situazioni organizzative scelte dall’impresa produce effetti diretti e determinanti sulla composizione della tariffa, deve escludersi che sussista quell’identità o somiglianza tra le situazioni di fatto che sola potrebbe giustificare l’unificazione dei trattamenti tariffari”*; inoltre, il giudice ha anche rilevato profili di irricevibilità di tale censura in quanto, come detto, essa mira in realtà a contestare la stessa introduzione della componente CRV<sup>ST</sup>, compiuta con la deliberazione 782/2017/R/gas – non impugnata;

- il TAR Lombardia ha altresì escluso la (presunta) irragionevolezza delle deliberazioni dell’Autorità nella parte in cui non avrebbero tenuto in giusta considerazione lo svantaggio competitivo dei clienti industriali non allacciati direttamente alla rete di trasporto, affermando che, sotto tale profilo, si tratta, in realtà, *“di valutazione ampiamente discrezionali o di competenza del legislatore (la scelta di far gravare la componente CRVst sugli utenti domestici) o rientranti in scelte di tipo tecnico (quella di creare un meccanismo a scaglioni in base al consumo) che sono imputabili alla scelta istitutiva dell’onere di sistema in questione, che non è stata impugnata nei termini”*;
- con riferimento ai motivi aggiunti, il giudice amministrativo ha anche rigettato le censure mosse dai ricorrenti contro la stessa disciplina del c.d. delta in-out e della sua idoneità a conseguire il relativo scopo (che è quello di ridurre il peso sui consumatori della differenza tra immissioni e prelievi); anche in tal caso, il TAR Lombardia ha rilevato l’omessa impugnazione dei provvedimenti che, secondo le stessi ricorrenti, *“sarebbero la causa del mancato recupero del delta (in particolare la deliberazione n. 494/2023/R/gas)”*, e la mancata chiamata in giudizio delle imprese di trasporto/di distribuzione *“che dall’annullamento di tali deliberazioni subirebbero un pregiudizio. Si tratta quindi di un profilo di impugnazione delle modalità di organizzazione del servizio che pecca di genericità e di mancata valutazione delle posizioni degli altri attori della gestione del servizio”*.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- il TAR Lombardia, con le sentenze sopra richiamate, ha, pertanto, accolto il solo motivo relativo al difetto di motivazione della deliberazione 297/2023/R/com, *“nei limiti in cui conferma la componente tariffaria CRVst dal 1 luglio 2023 al 30 settembre 2023”* e, in particolare, nella misura in cui l’Autorità non ha adeguatamente motivato la scelta di proporre la riduzione della tariffa al 1 gennaio 2024 e confermare i previgenti valori più elevati, nonostante risultasse, fino dall’inizio del 2023 un

miglioramento sensibile dei prezzi all'ingrosso del gas ed un sovradimensionamento dei corrispettivi  $CRV^{BL}$  e  $CRV^{ST}$ ;

- il medesimo giudice ha altresì precisato che “[l]’accoglimento del motivo, trattandosi di atto di conferma della tariffa, comporta l’obbligo dell’Autorità di ridefinire la tariffa per quel periodo di tempo, non potendo l’annullamento produrre l’effetto di riespansione della tariffa precedente”;
- infine, circa le modalità di calcolo della componente tariffaria  $CRV^{ST}$ , il TAR Milano ha evidenziato che si tratta di un onere di sistema che viene calcolato comprendendo una serie di fattori e “deve escludersi che l’unico elemento variabile sia costituito dalla stima dei prezzi del gas naturale tanto da rendere doverosa l’abbassamento della tariffa in corrispondenza della diminuzione del prezzo del gas”; inoltre, ha chiarito che “[i]n ogni caso la ricorrente non può contestare le modalità di formazione della tariffa in quanto non ha impugnato nei termini la deliberazione istitutiva”.

#### **RITENUTO CHE:**

- al fine di ottemperare alle sentenze del TAR Lombardia nn. 3008/24, 3014/24, 3015/24, 3016/24, 3017/24, 3018/24, 3019/24 e 3020/24, sia opportuno avviare un procedimento volto a superare le carenze istruttorie e motivazioni ivi censurate, in esito al quale determinare il valore del corrispettivo  $CRV^{ST}$  per il periodo 1 luglio – 30 settembre 2023, confermando quello preesistente ovvero fissandone uno nuovo;
- l’avvio del suddetto procedimento non costituisca però acquiescenza alle relative pronunce del TAR Lombardia, e non pregiudichi l’interesse dell’Autorità a proporre gravame avverso le stesse

#### **DELIBERA**

1. di avviare un procedimento per ottemperare alle sentenze del TAR Lombardia nn. 3008/24, 3014/24, 3015/24, 3016/24, 3017/24, 3018/24, 3019/24 e 3020/24, nei termini precisati in motivazione;
2. di attribuire la responsabilità del procedimento di cui al precedente punto 1 al Direttore della Direzione Mercati Energia (DIME), con la collaborazione del Direttore della direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia (DSME), conferendo mandato al medesimo per l’acquisizione di tutti i dati, le informazioni e gli elementi di valutazione utili per la predisposizione del documento per la consultazione contenente gli orientamenti dell’Autorità;
3. di prevedere che il procedimento di cui al precedente punto 1 si concluda entro il 17 aprile 2025;

4. di prevedere che l'avvio del procedimento di cui al punto 1 non costituisca acquiescenza alle relative pronunce del TAR Lombardia ivi richiamate, e non pregiudichi l'interesse dell'Autorità a proporre gravame avverso le stesse;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

17 dicembre 2024

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*